

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4606

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABOCETTA

Disposizioni in materia di sanatoria di opere edilizie abusive minori

*Presentata il 6 settembre 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa proposta, senza sconvolgere o incidere significativamente sull'assetto del territorio, consente di regolarizzare centinaia di migliaia di opere minori (verande di vario tipo) di dimensioni comunque contenute, realizzate in passato dai cittadini su terrazzi, cortili o balconi e asservite a un più comodo uso delle abitazioni.

La normativa consente, altresì, di superare divergenze interpretative in ordine all'uso più o meno precario di tali strutture, purché non venga mutata la destinazione d'uso dell'immobile a cui afferiscono (ad esempio una veranda che accede da un cortile a un negozio non potrà mai essere trasformata in unità abitativa e viceversa), sicché non si dà luogo a un

aggravio del carico urbanistico, ma a un più comodo sfruttamento di spazi pertinenti.

In tal modo si consentirà l'emersione di opere minori che non sarebbero mai state scoperte o demolite e che comunque sono ormai tollerate nel sentire e nella coscienza comuni come opere non particolarmente aggressive del territorio (tra l'altro si tratta di piccole strutture di massimo 50 metri quadri di copertura).

Il rientro economico per l'erario sarà certamente interessante e comunque non vi è un costo sociale da sopportare, trattandosi com'è noto, di modestissimi interventi sul territorio, spesso neppure visibili.

Si tratta quindi di un mini-condono edilizio, che non dovrebbe incontrare re-

sistenze nemmeno da parte di quei gruppi politici che si preoccupano dell'impatto sul territorio di futuri condoni urbanistici.

A ciò si aggiungerà una ripresa di tutte le imprese del terziario, poiché, conseguita la sanatoria, i cittadini senza più alcun timore eseguiranno certamente in tali verande tutti quei lavori di manutenzione e di ripristino (si pensi soltanto alla sostituzione di molti tetti in *eternit*) che attualmente non fanno per timore che ogni intervento possa destare l'attenzione del vicino ed esporli a qualche denuncia e ciò

stimolerà certamente una ripresa dei consumi e della produzione.

La serenità di poter godere della medesima destinazione d'uso degli immobili cui tali opere accedono consentirà, inoltre, di arredare all'interno tali verande in maniera più completa, installando termosifoni e condizionatori, nonché impianti idrici ed elettrici, attuando ciò che in passato non è stato fatto poiché tali realizzazioni erano ritenute sintomo di un uso non precario della struttura e quindi passibile di sanzioni urbanistiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Possono, su loro richiesta, conseguire il permesso di costruire in sanatoria i proprietari di verande comunque realizzate su balconi, terrazzi o cortili, purché siano state realizzate con strutture amovibili, ancorché saldamente ancorate al suolo, a condizione:

*a)* che le opere risultino essere state ultimate entro la data del 31 dicembre 2010 ed eseguite senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; ovvero in base a licenza o a concessione edilizia ovvero a autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;

*b)* che la superficie complessiva coperta non sia superiore a 50 metri quadri;

*c)* che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso dell'immobile a cui accedono o a cui sono asservite;

*d)* che non siano realizzate in immobili sottoposti a vincolo, nel qual caso l'accoglimento dell'istanza di sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

## ART. 2.

1. Al fine di regolarizzare le opere di cui all'articolo 1, il proprietario presenta, entro il 31 dicembre 2011, apposita istanza di sanatoria, provvedendo a versare a titolo di oblazione l'importo complessivo di 150 euro per ciascun me-

tro quadro di superficie coperta sottoposta a chiusura.

2. Al fine di cui al comma 1 il proprietario dell'unità immobiliare presenta al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che assevera le opere realizzate e il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente all'avvenuto versamento a favore del comune dell'importo determinato ai sensi del citato comma 1.

3. L'istanza di sanatoria di cui al comma 1 si intende accolta qualora l'amministrazione comunale non abbia espresso diniego entro il termine di centoventi giorni dalla sua presentazione.

#### ART. 3.

1. La presentazione dell'istanza di sanatoria con la prova dell'avvenuto versamento, qualora le opere siano conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comporta l'estinzione di diritto del procedimento penale eventualmente pendente e l'estinzione di ogni ipotesi di reato urbanistico.

